Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 205

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 23 agosto 1960 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 maggio 1960, n. 845.

Istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di medicina del lavoro nell'Università di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati e resi esecutivi la convenzione stipulata in Siena in data 5 luglio 1959 e l'atto aggiuntivo alla medesima stipulato in data 11 settembre 1959 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Siena.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di medicina del lavoro in aggiunta a quelli indicati, per la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Siena, nella tabella *D*, annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione e l'atto aggiuntivo non siano rinnovati alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essi previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per l'Ente finanziatore di corrispondergli il trattamento economico di cessazione che possa eventualmente spettargli.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione e dall'atto aggiuntivo verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1960

GRONCHI

MEDICI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1960
Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 225. — VILLA

Repertorio n. 60

REPUBBLICA ITALIANA

Convenzione per la istituzione di un posto di ruolo per l'insegnamento della medicina del lavoro presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena.

L'anno millenovecentocinquantanove (1959) e questo di cinque luglio, avanti a me dott. Camillo Amic, nato a Sassari il 9 marzo 1900, direttore amministrativo dell'Università di Siena, delegato con decreto n. 676 del 9 novembre 1953 a redigere e ricevere gli atti ed i contratti che si stipulano per conto dell'Università stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 120 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto-legge 6 aprile 1924, n. 674 e alla presenza dei sotto elencati testimoni, idonei a termini di legge ed a me noti:

1) dott. Buonaventura Orlandini, consigliere nell'Università di Siena;

2) sig. Paciotti Mario, applicato di segreteria, sono comparsi in una sala del Palazzo del rettorato dell'Università di Siena i signori:

grand'uff. prof. Giuseppe Bianchini, nato a San Quirico d'Orcia (Siena) il 20 settembre 1888, Rettore magnifico della Università degli studi di Siena e suo legale rappresentante, debitamente autorizzato alla stipulazione della presente convenzione con la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Università di Siena del 23 aprile 1959;

prof. Umberto Chiappelli, nato a Cento (Ferrara) il 3 gennaio 1905, commissario dell'Istituto di medicina sociale ed in tale qualità rappresentante legale del detto Istituto, domiciliato a Roma in piazza Libertà, 20, sede dell'Istituto predetto, che ha deliberato, con delibera n. 41 del 22 giugno 1959, di sottoscrivere la convenzione per la creazione di una Cattedra di medicina del lavoro presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena.

Premesso:

che l'Istituto di medicina sociale con sede in Roma, piazza della Libertà, 20, ha espresso l'intendimento di istituire nell'Università di Siena mediante convenzione, un posto di professore di ruolo da riservare all'insegnamento della medicina del lavoro al fine di ottenere una migliore preparazione professionale dei futuri medici verso i problemi sociali del lavoro;

che in conseguenza di quanto sopra l'Istituto di medicina sociale ha rivolto preghiera affinchè venga presa in considerazione la possibilità della stipulazione di una convenzione per una Cattedra di medicina del lavoro e di assumere a proprio carico le relative spese:

che la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena presso la quale l'insegnamento viene impartito, nelle sedute del 19 dicembre 1958 e 17 marzo 1959 ha riconosciuto come prenamente corrispondente agli interessi degli studi la istituzione del posto di ruolo suddetto;

che il Consiglio di amministrazione dell'Università di Siena nella seduta del 23 aprile 1959, ha esaminato ed approvato nell'ambito della sua competenza la proposta formulata in merito alla istituzione di un posto di ruolo per il predetto insegnamento ed ha autorizzato il Rettore alla stipulazione della presente convenzione. Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Presso l'Università di Siena è istituita, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facoltà di medicina e chirurgia e con le norme dell'art. 63, comma secondo, dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della medicina del lavoro.

Art. 2.

L'Istituto di medicina sociale con sede in Roma, piazza della Libertà, 20, si obbliga a versare, a titolo di liberalità in due rate semestrali uguali ed anticipate all'Università di Siena per il mantenimento del posto di ruolo di medicina del lavoro di cui all'art. 1 il contributo annuo di L. 2.600.000 pari all'importo della spesa media prevista per un posto di ruolo di professore universitario.

Art. 3.

Qualora in seguito a miglioramenti economici disposti per legge, il trattamento economico annuo (stipendio, carovita ed indennità di legge) del professore titolare della Cattedra di medicina del lavoro di cui all'art. 1, dovesse superare il contributo di cui all'art. 2 l'Istituto di medicina sociale, si obbliga ad aumentare il suo contributo nella misura non inferiore alla maggiore spesa effettivamente necessaria per il mantenimento del posto suddetto.

L'aumento del contributo decorrerà dalla data di effettiva concessione dei miglioramenti economici ad opera dei quali il costo del mantenimento avrà superato la spesa annua di L. 2.600.000.

Art. 4.

L'Istituto di medicina sociale si obbliga inoltre a versare all'Università degli studi di Siena, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti l'ulteriore somma di L. 520.000 (cinquecentoventimila) pari cioè al 20 % del contributo annuo di cui all'art. 2 per costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto del professore di ruolo di cui trattasi, per tutto il periodo di durata della convenzione ed anche per il successivo periodo di durata della eventuale proroga della convenzione stessa.

Il predetto Istituto di medicina sociale si obbliga inoltre ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore dei professori universitari.

La decorrenza dell'aumento della predetta somma dovrà essere fissata dalla stessa data in cui verranno concessi eventuali miglioramenti economici a favore dei professori universitari.

Art. 5.

L'Università degli studi di Siena si obbliga, in esecuzione di quanto sopra indicato, a:

a) versare annualmente allo Stato l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare di ruolo dell'insegnamento della Medicina del lavoro compresi i relativi oneri fiscali nonchè l'ammontare delle ritenute che dovranno essere operate sullo stipendio del predetto titolare della Cattedra;

b) versare annualmente allo Stato la somma di L. 520.000 che le verrà corrisposta dall'Istituto di medicina del lavoro in esecuzione e per gli effetti di cui all'art. 4 della presente convenzione;

c) destinare a dotazione della Cattedra di medicina del lavoro la somma che rimanga disponibile una volta effettuati i versamenti allo Stato di cui alle precedenti lettere.

Le somme di cui ai punti *a*) e *b*) del presente articolo, dovranno affluire al capitolo 19, art. 13 - recuperi diversi - dello stato di previsione dell'entrata dell'esercizio finanziario nel quale sarà nominato il titolare del posto di professore di ruolo di cui trattasi e corrispondenti capitoli per i successivi esercizi.

Art. 6.

La presente convenzione si intenderà decaduta:

a) se non venga rinnovata alla scadenza o alle successive scadenze di cui all'art. 7;

b) se non venga aumentato il contributo secondo l'art. 3 al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo stesso;

c) se vengono a cessare, per qualsiasi motivo od in qualsiasi momento ciò si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione.

In tutti i tre casi suddetti il posto di professore di ruolo di medicina del lavoro si intenderà senz'altro sopppresso ed il titolare della Cattedra medesima cesserà immediatamente dal servizio.

Art. 7.

La presente convenzione avrà vigore per venti anni a decorrere dalla data di nomina presso l'Università di Siena del professore titolare della Cattedra di medicina del lavoro e si intenderà tacitamente rinnovata per uguale periodo di tempo ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 8.

La presente convenzione avrà efficacia giuridica dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente della Repubblica che ne disporrà l'approvazione.

Essendo stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Siena, sarà registrata in esenzione di tassa di registro, ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 1 del decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380.

Il presente atto, scritto da persona di mia fiducia, viene pubblicato mediante lettura da me datane, presenti i testimoni, ai comparenti che l'approvano e la sottoscrivono con i testi medesimi e con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'Amministrazione dell'Università di Siena.

Il presente atto, escluse le firme, consta di n. 6 facciate e di righe n. 12.

Il Rettore
fto Prof. GIUSEPPE BIANCHINI

Il commissario
dell'Istituto di medicina sociale
fto prof. UMBERTO CHIAPPELLI

fto dott. *Buonaventura Orlandini*, teste
fto *Mario Paciotti*, teste
fto *Camillo Amic*

Registrato a Siena il 7 luglio 1959, al volume 199 n. 60, mod. I. Esatte lire: *gratis*.

Il procuratore reggente: fto G. MOZZI

Repertorio n. 61

Atto aggiuntivo della convenzione stipulata tra l'Università degli studi di Siena e l'Istituto di medicina sociale di Roma.

L'anno 1959 (millenovecentocinquantanove) il giorno undici (11) del mese di settembre, nella sala del Rettorato della Università degli studi di Siena, in via Banchi di Sotto n. 55.

Premesso:

Che con convenzione in data 5 luglio 1959, numero di repertorio 60, a rogito dott. Camillo Amic, direttore amministrativo dell'Università degli studi di Siena, stipulato tra la Università medesima e l'Istituto di medicina sociale di Roma, convenzione registrata a Siena il 7 luglio 1959, al volume 199 n. 60, il predetto Istituto ha assunto l'impegno di istituire e sovvenzionare ai sensi dell'art. 63, comma secondo, dell'articolo 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati dall'organico, un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento della Medicina del lavoro presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena, fissandone il relativo impegno ventennale di spesa della copertura degli emolumenti da corrispondersi in annue L. 2.600.000 (duemilioniseicentomila) oltre il 20 % di detta somma pari a L. 520.000 (cinquecentoventimila) per la costituzione dello speciale fondo destinato a provvedere allo eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio del professore che sarà chiamato a coprire la Cattedra;

Che in seguito a rilievo ministeriale con lettera 29 luglio 1959, n. 3168, si è precisato che i due predetti impegni di spesa annui debbono essere rispettivamente elevati a lire 3.080.000 (tremilioniottantamila) e a L. 616.000 (seicentosedicimila) in relazione alla nuova misura delle retribuzioni spettanti ai professori di ruolo universitario come da legge 18 marzo 1958 n. 311.

Tutto ciò premesso

Avanti di me dott. Buonaventura Orlandini, nato a Siena il 20 marzo 1914 e domiciliato a Siena, consigliere di 1ª classe presso l'Università degli studi di Siena, abilitato a ricevere atti e contratti in forma pubblica per conto dell'Amministrazione universitaria di Siena, in virtù ed ai sensi dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 679 e delegato con decreto rettorale in data 5 settembre 1956, registrato a pag. 122 del vol. II della raccolta, sono personalmente comparsi i signori:

grand'uff. prof. Giuseppe Bianchini, nato a San Quirico d'Orcia (Siena) il 20 settembre 1888, Rettore magnifico della Università e suo legale rappresentante, debitamente autorizzato alla stipulazione della convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento della Medicina del lavoro, con regolare deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 23 aprile 1959;

prof. Umberto Chiappelli, nato a Cento (Ferrara) il 3 gennaio 1905, commissario dell'Istituto di medicina sociale, domiciliato a Roma in piazza della Libertà n. 20, sede dell'Istituto predetto, che ha deliberato — con delibera n. 41 del 22 giugno 1959 — di sottoscrivere la convenzione per la creazione di una Cattedra di medicina del lavoro presso la Università di Siena.

Essi comparenti, da me ufficiale rogante personalmente conosciuti e della cui identità personale e piena capacità giuridica sono certo, rinunciando di comune accordo alla presenza dei testimoni, dando esecuzione ai precedenti accordi e confermando le premesse di cui sopra, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

L'Istituto di medicina sociale di Roma si obbliga ad elevare da L. 2.600.000 (duemilioseicentomila) a L. 3.080.000 (tremilioniottantamila) per venti anni l'impegno annuo di finanziamento del posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento della Medicina del lavoro presso la Facoltà di medicina e chirurgia, assunto in base alla convenzione stipulata in data 5 luglio 1959 con l'Università anzidetta, e da L. 520.000 (cinquecentoventimila) a L. 616.000 (seicentosedicimila) l'impegno accessorio annuo di spesa corrispondente al 20 % di L. 3.080.000 destinato a costituire lo speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio spettante al titolare del posto di ruolo così costituito.

Art. 2.

Restano integralmente confermate tutte le altre clausole riprodotte nella convenzione 5 luglio 1959 in quanto non modificate dal presente atto aggiuntivo.

Richiesto io ufficiale rogante ricevo il presente atto steso sul prescritto bollo ed esente da tassa di registro a norma dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e del decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380, di cui ho dato congiuntamente lettura alle parti le quali da me interpellate lo dichiarano in ogni sua parte pienamente conforme alla volontà espressa e, in prova di ciò, qui di seguito si sottoscrivono con me ufficiale rogante.

Prof. Giuseppe Bianchini, rettore
fto *Giuseppe Bianchini*

Prof. Umberto Chiappelli
fto *Umberto Chiappelli*

Dott. Buonaventura Orlandini
fto *Buonaventura Orlandini*

Registrato a Siena il 15 settembre 1959, al vol. 200 n. 644, mod. 1°. — Esatte lire: *gratis*.

Il procuratore reggente: (firma illeggibile)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1960, n. 846.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di Maria SS.ma Annunziata, detta dell'Annunziata, in Agira (Enna).

N. 846. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di Maria SS.ma Annunziata, detta dell'Annunziata, in Agira (Enna).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 150. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1960, n. 847.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa Madre della Presentazione di Maria Vergine, in Specchia (Lecce).

N. 847. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa Madre della Presentazione di Maria Vergine, in Specchia (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 175. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1960, n. 848.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Teresa del Bambino Gesù, in località Tressanti del comune di Ariano Irpino (Avellino).

N. 848. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ariano Irpino in data 1° gennaio 1958, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Teresa del Bambino Gesù, in località Tressanti del comune di Ariano Irpino (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1960
Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 174. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1960, n. 849.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore, nel comune di Bellaria Igea Marina (Forlì).

N. 849. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Rimini in data 1° marzo 1960, integrato con dichiarazione del 22 marzo stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia del Sacro Cuore, nel comune di Bellaria-Igea Marina (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1960
Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 151. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1960, n. 850.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Vicaria curata autonoma ed indipendente di San Michele Arcangelo, in località Arci del comune di Tivoli.

N. 850. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Tivoli in data 24 maggio 1959, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della Vicaria curata autonoma ed indipendente di San Michele Arcangelo, in località Arci del comune di Tivoli.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1960
Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 176. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1960.

Approvazione di alcuni tassi di premio di una tariffa in vigore presentati dalla Società di assicurazioni « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società di assicurazione « Riunione Adriatica di Sicurtà » con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio non compresi in due tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo relativo debitamente autenticato, alcuni tassi di premio presentati dalla Società di assicurazioni « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano, relativi alle seguenti tariffe di assicurazione approvate con decreto ministeriale 18 marzo 1960:

tariffa III-a, relativa all'assicurazione a premio annuo di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato se questa avviene entro un determinato periodo di tempo;

tariffa III-u, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato se questa avviene entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 26 luglio 1960

p. *Il Ministro*: MICHELI

(5072)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1960.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla Società « Fondo Assicurativo tra Agricoltori », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Società « Fondo Assicurativo tra Agricoltori », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla Società « Fondo Assicurativo tra Agricoltori », in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore approvate con decreti ministeriali 6 novembre 1953 e 15 settembre 1954:

tariffa 04, relativa all'assicurazione temporanea a premio annuo di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, se questa avviene entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 13, relativa all'assicurazione temporanea a premio unico di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, se questa avviene entro un determinato periodo di tempo;

tariffa relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, di una rendita temporanea pagabile in caso di invalidità totale e permanente dell'assicurato, qualora essa si verifichi entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 26 luglio 1960

p. *Il Ministro*: MICHELI

(5073)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1960.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1959, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Genova;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Genova n. 4897/3/B in data 1° luglio 1960, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dottor Bruno Cesare, rappresentante dei datori di lavoro in seno alla predetta Commissione con il dott. Casaleggio Giovanni;

Vista la copia conforme della nota in data 7 giugno 1960 dell'Associazione sindacale Intersind con cui si richiede detta sostituzione;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Casaleggio Giovanni è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Genova, quale rappresentante dei datori di lavoro, in sostituzione del dott. Bruno Cesare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 luglio 1960

Il Ministro: SULLO

(5350)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1960.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Taranto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1958, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Taranto;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Taranto n. 27266 in data 8 luglio 1960, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, perchè trasferito ad altra sede, del dott. Carucci Anastasio, vice presidente in seno alla suddetta Commissione provinciale, con il dottor Giangasparo Gaetano, vice direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Taranto;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Giangasparo Gaetano è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Taranto, quale vice presidente, in sostituzione del dottor Carucci Anastasio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 luglio 1960

Il Ministro: SULLO

(5351)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1960.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Catanzaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1959, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Catanzaro;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Catanzaro n. 21549 in data 11 giugno 1960, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del geom. Casale Filiberto, rappresentante del Genio civile in seno alla suddetta Commissione provinciale con il geom. Cosco Aldo;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il geom. Cosco Aldo è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Catanzaro, quale rappresentante del Genio civile, in sostituzione del geom. Casale Filiberto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 luglio 1960

Il Ministro: SULLO

(5349)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1960.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1959, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Napoli;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli n. 7035, in data 1° luglio 1960, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, perchè dimissionario, del dott. Di Bonito Gennaro, rappresentante dei coltivatori diretti, con il dott. Verusio Orsilio;

Vista la copia conforme della nota datata 20 maggio 1960, con la quale la Federazione provinciale coltivatori diretti di Napoli propone la suddetta sostituzione;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Verusio Orsilio è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Napoli, quale rappresentante dei coltivatori diretti, in sostituzione del dott. Di Bonito Gennaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 luglio 1960

Il Ministro: SULLO

(5348)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1960.
Sostituzione di due membri della Commissione provinciale per il collocamento di Brescia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1959, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Brescia;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Brescia n. 17811 in data 13 giugno 1960, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Sangiorgio Goffredo, vice presidente in seno alla suddetta Commissione provinciale, con il dott. Pergola Italo e del signor Bocci Carlo, rappresentante dei datori di lavoro (Associazione industriali bresciana), con il rag. Gualzetti Rizzieri;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Pergola Italo è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Brescia, in qualità di vice presidente, in sostituzione del signor Sangiorgio Goffredo ed il rag. Gualzetti Rizzieri è nominato membro della Commissione stessa, quale rappresentante dei datori di lavoro, in sostituzione del sig. Bocci Carlo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 luglio 1960

Il Ministro: SULLO

(5353)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1960.
Nomina di un membro del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Italiano della Moda, per il triennio 1960-62.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il proprio decreto in data 15 giugno 1960, relativo alla costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Italiano della Moda per il triennio 1960-62;

Considerato che l'assemblea dell'Ente ha provveduto alla elezione del membro di sua spettanza in seno al predetto Collegio dei revisori nella persona del professore dott. Federico Maria Pacces;

Decreta:

Il prof. dott. Federico Maria Pacces è chiamato a far parte del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Italiano della Moda per il triennio 1960-62.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1960

Il Ministro: COLOMBO

(5362)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di n. 31 società cooperative di varie provincie ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatori.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 luglio 1960, le seguenti Società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile senza nomina di liquidatori non essendo rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa agricola « Fiorentina » con sede in Firenze, costituita con atto in data 31 luglio 1947, per notaio dott. Alfredo Tonini (fasc. 56302);

2) Società cooperativa edilizia « La Quercia » con sede in Cagliari, costituita con atto in data 22 agosto 1956, per notaio dott. Felice Contu (fasc. 56302);

3) Società cooperativa agricola « Boschiva Lavoratori » con sede in Tirli Castiglione della Pescaia (Grosseto), costituita con atto in data 14 gennaio 1954, per notaio dott. Achille Ordini (fasc. 44352);

4) Società cooperativa edilizia « Bellavista » con sede in Falconara Marittima (Ancona), costituita con atto in data 2 aprile 1955, per notaio dott. Giorgio Sabatini (fasc. 50621);

5) Società cooperativa edilizia « Vallechiara », con sede in Chiaravalle (Ancona), costituita con atto in data 28 aprile 1955, per notaio dott. Enzo Liguori (fasc. 51650);

6) Società cooperativa edilizia « Casa Tranquilla » con sede in Ancona, costituita con atto in data 30 aprile 1955, per notaio dott. Armando Castellucci (fasc. 51505);

7) Società cooperativa edilizia « Vesta » con sede in Ancona, costituita con atto in data 11 gennaio 1955, per notaio dott. Franco Ricci (fasc. 49327);

8) Società cooperativa di lavoro « Reduce » con sede in Bari, costituita con atto in data 20 giugno 1955, per notaio dott. Francesco Deforio (fasc. 4696);

9) Società cooperativa edilizia « Edificatrice-Arborea » con sede in Bologna, costituita con atto in data 8 maggio 1954, per notaio dott. Antonio Stame (fasc. 46405);

10) Società cooperativa edilizia « Ispettorato Lavoro C.E. I.L. » con sede in Genova, costituita con atto in data 25 agosto 1948, per notaio dott. Cesare Ghigliotti (fasc. 19021);

11) Società cooperativa edilizia « Ferroviaria Sestri Ponente », con sede in Genova Sestri, costituita con atto in data 15 febbraio 1954, per notaio dott. Antonio Ribezzi (fasc. 45373);

12) Società cooperativa edilizia « Andrea Doria », con sede in Genova, costituita con atto in data 4 settembre 1953, per notaio dott. Ottavio Ferrando (fasc. 2623);

13) Società cooperativa edilizia « Cronos » con sede in Genova, costituita con atto in data 14 novembre 1956, per notaio dott. Nicolò Bruno (fasc. 56255);

14) Società cooperativa edilizia « Primavera », con sede in Lucca, costituita con atto in data 16 febbraio 1955, per notaio dott. Michelono Enrico (fasc. 50245);

15) Società cooperativa edilizia « Porta Elisa », con sede in Lucca, costituita con atto in data 9 ottobre 1956, per notaio dott. Velani Gino (fasc. 55848);

16) Società cooperativa edilizia « Nomiligia Fucicabi » con sede in Milano, costituita con atto in data 10 maggio 1955, per notaio dott. Angelo Ciceri (fasc. 51823);

17) Società cooperativa edilizia « L'Amicizia Milanese », con sede in Milano, costituita con atto in data 19 novembre 1951, per notaio dott. Marco Serpi (fasc. 36514);

18) Società cooperativa edilizia « I.P.A. - Ispettorato Provinciale Agrario » con sede in Modena, costituita con atto in data 4 ottobre 1954, per notaio dott. Bruno Armaduzzi (fascicolo 48186);

19) Società cooperativa di lavoro « Reduci Aedificant », con sede in Roma, costituita con atto in data 20 gennaio 1946, per notaio dott. Alfredo De Martino (fasc. 5857);

20) Società cooperativa di lavoro « Fornaciaricalce » con sede in Alghero (Sassari), costituita con atto in data 2 marzo 1955, per notaio dott. Arnaldo Manca (fasc. 50436);

21) Società cooperativa di lavoro « La Spiga » con sede in Bonorva (Sassari), costituita con atto in data 15 settembre 1946, per notaio dott. Michele Stara (fasc. 10768);

22) Società cooperativa di lavoro « Giolzia » con sede in Berchidda (Sassari), costituita con atto in data 28 dicembre 1954, per notaio dott. Tomaso Bua (fasc. 52697);

23) Società cooperativa di lavoro « Proprietari di Bestiame » con sede in Uri (Sassari), costituita con atto in data 26 aprile 1944, per notaio dott. Antonio Porqueddu (fasc. 774);

24) Società cooperativa di lavoro « Lavori Ferroviari e Statali » con sede in Conegliano (Treviso), costituita con atto in data 16 marzo 1949, per notaio dott. Luigi Chiarelli (fasc. 25653);

25) Società cooperativa agricola « Madean Nusia del Collè » con sede in Guia di Valdobbiadene (Treviso), costituita con atto in data 27 novembre 1955, per notaio dott. Banchieri Giovanni (fasc. 53971);

26) Società cooperativa di consumo « Trattoria Bar al Banco - Longo De Angelo » con sede in Venezia, costituita con atto in data 8 novembre 1946, per notaio dott. Carlo De Franceschi (fasc. 9847);

27) Società cooperativa di lavoro « Muratori Sterratori ed Affini C.E.M.S.A. », con sede in Lughetto di Campagna Lupia (Venezia), costituita con atto in data 15 febbraio 1950, per notaio dott. Gino Voltolina (fasc. 28846);

28) Società cooperativa di lavoro « S.C.A.L.I.T. » con sede in Venezia, costituita con atto in data 4 agosto 1953, per notaio dott. Giovanni Pellegrini (fasc. 42368);

29) Società cooperativa edilizia « S. Vincenzo De Paoli » con sede in Marghera (Venezia), costituita con atto in data 2 settembre 1955, per notaio dott. Lugli Bolver (fasc. 53440);

30) Società cooperativa edilizia « Santa Apollonia » con sede in Venezia, costituita con atto in data 28 maggio 1955, per notaio dott. Luigi Pietro Paganuzzi (fasc. 52649);

31) Società cooperativa « Spaccio Cooperativo del Popolo » con sede in Vignole (Pistoia) (fasc. B/7381).

(5110)

Scioglimento d'ufficio della Cooperativa operai edili Desenzano « C.O.E.D. », con sede in Desenzano, e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 luglio 1960, la Cooperativa operai edili Desenzano « C.O.E.D. », con sede in Desenzano, è stata sciolta d'ufficio, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con la nomina del liquidatore nella persona del rag. Armando Meneghini.

(5236)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa agricola « La Marchigiana », con sede in Vetralla (Viterbo).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 9 agosto 1960, i poteri conferiti al rag. Aldo Lega, commissario governativo della Società cooperativa agricola « La Marchigiana », con sede in Vetralla (Viterbo), sono stati prorogati dal 31 luglio al 31 ottobre 1960.

(5340)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Col d'Aniene », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 agosto 1960, i poteri conferiti al dottore ing. Edmondo Natoni, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Col d'Aniene », con sede in Roma, sono stati prorogati dal 17 agosto 1960 al 17 febbraio 1961.

(5341)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 190

Corso dei cambi del 22 agosto 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	—	620,60	620,60	620,60	620,59	620,60	620,60	620,60	620,60	—
$ Can.	—	640,20	640 —	640,25	640,10	640 —	640,80	641 —	641 —	—
Fr. Sv.	—	143,86	143,88	143,85	143,80	143,89	143,8575	143,90	143,89	—
Kr. D.	—	90,07	90,08	90,065	90,10	90,08	90,08	90,10	90,08	—
Kr. N.	—	87,065	87,09	87,06	87 —	87,07	87,035	87,07	87,07	—
Kr. Sv.	—	120,40	120,40	120,41	120,30	120,40	120,415	120,40	120,40	—
Fol.	—	164,54	164,55	164,52	164,50	164,55	164,53	164,57	164,55	—
Fr. B.	—	12,40	12,39375	12,39875	12,395	12,40	12,39625	12,40	12,40	—
Fr. Fr. (N.F.)	—	126,65	126,6675	126,655	126,68	126,60	126,6525	126,65	126,65	—
Lst.	—	1744,30	1744,50	1744,60	1744,25	1744,40	1744,35	1744,40	1744,40	—
Dm. occ.	—	148,82	148,83	148,8225	148,81	148,82	148,82	148,82	148,82	—
Scell. Austr.	—	24,045	24,04	24,05	24 —	24,04	24,05	24,04	24,04	—

Media dei titoli del 22 agosto 1960

Rendita 3,50 % 1906	81,625
Id. 3,50 % 1902	80 —
Id. 5 % 1935	105,625
Redimibile 3,50 % 1934	97,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,925
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,275
Id. 5 % 1936	101,10
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,30
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,225
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	101,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	102,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,525
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 agosto 1960

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	640,525
1 Franco svizzero	143,854
1 Corona danese	90,072
1 Corona norvegese	87,062
1 Corona svedese	120,412
1 Fiorino olandese	164,525
1 Franco belga	12,397
1 Franco nuovo (N.F.)	126,654
1 Lira sterlina	1744,475
1 Marco germanico	148,821
1 Scellino austriaco	24,05

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Situazione al 31 dicembre 1959 della Cassa depositi e prestiti

ATTIVO

	Lire
1. Numerario in cassa	48.026.225
2. Conti correnti fruttiferi col Tesoro:	
— Proventi buoni postali fruttiferi	799.960.457.224
— Proventi c/c postali	400.960.174.985
3. Saldo del conto corrente infruttifero col Tesoro per il rimborso dei pagamenti effettuati dalle Tesorerie provinciali	—
4. Titoli:	
— di pertinenza della gestione propria	137.898.559.186
— di pertinenza del Fondo di riserva	3.868.113.178
5. Partecipazioni	7.311.200.000
6. Valore capitale di annualità scontate	18.171.748.296
7. Prestiti:	
— con fondi propri	1.377.041.520.457
— con fondi dei cc/cc postali	59.405.063.517
— con fondi di altri istituti	1.404.979.476
8. Credito in conto corrente con l'Inadel	1.288.346.705
9. Debitori:	
— rate di ammortamento da riscuotere	2.606.590.366
— vari	94.608.455
10. Interessi da capitalizzare su somministrazioni di mutui	6.580.868.116
11. Ratei attivi	4.245.397.577
12. Ordini di riscossione da introitare	22.097.135.344
13. Immobili (Palazzo sede della Cassa)	1
14. Mobili, quadri ed oggetti d'arte	1
	2.842.982.789.109
15. Titoli in deposito:	
— presso l'Amministrazione centrale	13.710.983.079
— presso gli uffici provinciali	41.555.859.911
16. Titoli di Enti correntisti in gestione	6.334.750.400
TOTALE . . .	2.904.584.382.499

PASSIVO

	Lire
1. Saldo del c/c infruttifero col Tesoro per il rimborso dei pagamenti sulle Tesorerie provinciali	3.140.339.275
2. Mutui da somministrare:	
— con i fondi propri	348.942.510.804
— con i fondi dei cc/cc postali	8.000.000.000
3. Depositi in numerario	31.195.711.036
4. Conti correnti:	
— con il Ministero delle poste e telecomunicazioni per il servizio dei cc/cc postali	453.371.947.406
— con Enti vari	37.203.884.976
5. Contabilità speciali	
— conti correnti con la gestione del risparmio postale	1.897.265.840.495
— conti correnti con le gestioni aventi rendiconto proprio	4.418.457.460
6. Istituti vari per finanziamento mutui	1.371.252.279
7. Creditori:	
— per imposta di ricchezza mobile e addizionale	297.634.500
— vari	3.670.309.220
8. Mandati inestinti	11.861.122.052
9. Accantonamento recupero I.M.I.-F.I.M.	4.613.694.320
10. Contributi statali versati dal Ministero dei lavori pubblici	1.141.799.319
	2.806.494.503.142
11. Utili dell'esercizio da ripartire	20.018.743.879
12. Fondi di riserva ordinari	16.469.542.088
	2.842.982.789.109
13. Depositanti titoli	55.266.842.990
14. Enti correntisti per titoli in gestione	6.334.750.400
TOTALE . . .	2.904.584.382.499

Situazione al 31 dicembre 1959 della gestione delle Casse di risparmio postali

ATTIVO

	Lire
1. Ministero delle poste e telecomunicazioni – conto corrente infruttifero	15.573.230.488
2. Cassa depositi e prestiti – conto corrente	1.897.265.840.495
3. Conto corrente col Tesoro per la liquidazione dei crediti di cittadini italiani verso le ex Casse di risparmio postali di Vienna	49.487.683
4. Titoli di rendita vigenti per il servizio delle cessioni di rendita ai correntisti del risparmio postale	62.687.324
5. Titoli di rendita del Fondo di riserva	1.881.436.319
6. Ratei attivi	49.493.004
7. Immobili (palazzo sede delle Casse di risparmio postali)	5.703.326
8. Mobili	1
TOTALE . . .	1.914.887.878.640

PASSIVO

	Lire
1. Depositanti:	
— per depositi di risparmio nominativi	256.593.967.495
— per depositi di risparmio al portatore	29.160.339.703
— per depositi giudiziari	10.048.482.884
2. Portatori buoni postali fruttiferi	1.573.473.721.270
3. Creditori:	
— per spese d'amministrazione	3.699.916.778
— per imposte di R. M. e addizionale	1.524.748.637
— diversi	506.432.221
4. Accantonamento per maggiori futuri oneri di interessi passivi derivanti dagli scatti periodici del tasso dei buoni	21.276.757.295
	1.896.284.366.283
5. Utili da ripartire	15.145.345.319
6. Fondi di riserva	3.458.167.038
TOTALE . . .	1.914.887.878.640

Situazione al 31 dicembre 1959 della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale

ATTIVO

	Lire
1. Enti mutuatari per residuo capitale sui mutui loro concessi col ricavato delle cartelle:	
— ordinarie 3,75 %	2.184.884
— 3,75 % « Roma »	29.162.784
— ordinarie 4,50 %	246.064.056
2. Mutuatari – versamenti: in conto annualità relative a mutui in cartelle ordinarie 4 %	884
3. Cassa depositi e prestiti:	
— c/c fruttifero	7.000.000
— c/c infruttifero	25.975.991
4. Titoli di proprietà	78.040.657
5. Debitori per interessi scaduti sui titoli di proprietà	2.005.060
6. Banche estere – conti correnti	331.876
7. Mobili	1
8. Tesoro dello Stato – c/c speciale per il servizio all'estero delle Cartelle speciali 3,75 % « Città di Roma »	448.818
TOTALE . . .	391.215.011

PASSIVO

	Lire
1. Cartelle in circolazione – conto capitale:	
— ordinarie 3,75 %	2.185.000
— 3,75 % « Roma »	29.161.000
— ordinarie 4,50 %	246.066.000
2. Portatori di titoli – conto capitale estratto su:	
— cartelle 3,75 % « Città di Roma »	2.753.000
— Cartelle ordinarie 3,75 %	4.825.000
— cartelle ordinarie 4,50 %	3.928.000
Da riportare . . .	288.918.000

	Lire
Riporto . . .	288.918.000
3. Portatori di titoli – conto interessi scaduti su:	
— cartelle 3,75 % « Città di Roma »	122.799
— cartelle ordinarie 3,75 %	107.775
— Cartelle ordinarie 4,50 %	5.631.615
4. Mutuatari – loro credito per capitale non somministrato in mutui	97.221
5. Mutuatari – loro credito per interessi da rimborsare sul capitale non somministrato	14.916
6. Creditori diversi	325.571
7. Spese d'amministrazione residui da pagare	5.486.040
8. Erario – suo credito per imposte e tassa di quietanza	3.051
9. Fondo di riserva	90.508.023
TOTALE . . .	391.215.011

Situazione al 31 dicembre 1959 del Servizio affrancazioni di canoni, censi ed altre prestazioni

ATTIVO

	Lire
1. Titoli di rendita – valore d'inventario	5.654.285
2. Interessi attivi da riscuotere	148.400
3. Cassa depositi e prestiti – conto corrente	990.274
TOTALE . . .	6.792.959

PASSIVO

	Lire
1. Annualità d'affrancazioni	5.557.703
2. Depositi d'affrancazioni	211.712
3. Interessi passivi da pagare	1.012.758
4. Debitori e creditori diversi	10.786
TOTALE . . .	6.792.959

Situazione al 31 dicembre 1959 della gestione del Fondo per l'estinzione del prestito a premi della Croce Rossa Italiana

ATTIVO

	Lire
1. Titoli di rendita:	
— capitale	8.916.100
— interessi da riscuotere	158.015
2. Cassa depositi e prestiti – conto corrente	6.789.844
TOTALE . . .	15.863.959

PASSIVO

	Lire
1. Premi e rimborsi sorteggiati e non reclamati	7.612.170
2. Avanzo di gestione	8.251.789
TOTALE . . .	15.863.959

Situazione al 31 dicembre 1959 di valori dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

ATTIVO

	Lire
1. Titoli di rendita:	
— valore d'inventario	24.917.465.168
— interessi da riscuotere	496.823.736
2. Cassa depositi e prestiti – conto corrente	6.638.230
TOTALE . . .	25.420.927.134

PASSIVO

	Lire
1. Ammontare della parte di patrimonio dell'Istituto affidata alla Cassa depositi e prestiti	25.420.927.134
TOTALE . . .	25.420.927.134

Situazione al 31 dicembre 1959 degli Istituti di previdenza ferroviari

ATTIVO

Fondo pensioni e sussidi per il personale ferroviario:	Lire
Conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per il servizio delle pensioni	3.633.070.658
Conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per il servizio delle attività patrimoniali liquide	179.935.037
Titoli:	
— capitale	533.319.500
— interessi da riscuotere	13.000.090
Credito verso la Società delle strade ferrate del Mediterraneo	1.649.500
Mutui concessi all'azienda «Case economiche dei ferrovieri»	263.963.544
Mutui concessi alle cooperative edilizie ferroviarie	24.093.127
Mutui al personale ferroviario contro cessione del quinto dello stipendio	205.000.000
Mutuo alle Ferrovie dello Stato per la costruzione della sede del Dopolavoro ferroviario in Roma	5.461.660
Fondi speciali:	
Conti correnti con la Cassa depositi e prestiti	558.057.425
Titoli:	
— capitale	156.358.983
— interessi da riscuotere	4.122.887
Mutui per costruzioni edilizie ferroviarie	11.765.803
TOTALE . . .	5.589.798.214

PASSIVO

Fondo pensioni e sussidi per il personale ferroviario:	Lire
Patrimonio netto	4.859.493.1.6
Fondi speciali:	
Patrimonio netto	730.305.098
TOTALE . . .	5.589.798.214

Il direttore della Ragioneria
PADUA

Il direttore generale
NUVOLONI

(5151)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (2 agosto 1960) il Bollettino n. 5 della provincia di Verona, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Patto collettivo di lavoro 30 settembre 1959 per i braccianti agricoli avventizi ed obbligati della provincia di Verona.

2. — Patto collettivo di lavoro 30 settembre 1959 per i salariati agricoli della provincia di Verona.

Il Ministro: SULLO

(5271)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (26 luglio 1960) il Bollettino n. 19 della provincia di La Spezia, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo del 2 ottobre 1959 (per l'aggiornamento dell'accordo provinciale 23 luglio 1953); integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 luglio 1959 per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili della provincia di La Spezia.

2. — Accordo di lavoro del 23 luglio 1953 per gli operai edili della provincia di La Spezia, integrativo del contratto collettivo nazionale 5 dicembre 1952.

3. — Accordo del 1° marzo 1947, integrativo dell'accordo nazionale 1° dicembre 1946, da valere per gli operai addetti all'industria edile della provincia di La Spezia.

(5272) *Il Ministro*: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (23 luglio 1960) il Bollettino n. 5 della provincia di Agrigento, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto di lavoro 1° ottobre 1959 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1959 per i dipendenti da bar, caffè e pasticcerie della provincia di Agrigento.

Il Ministro: SULLO

(5321)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso ad un posto di direttore straordinario nel ruolo del personale della carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, per la direzione della Stazione sperimentale di olivicoltura ed oleificio di Pescara.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente il regolamento di esecuzione delle norme sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1825, e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1334;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la deliberazione 14 dicembre 1956, con la quale il Consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale di olivicoltura ed oleificio di Pescara ha espresso la necessità di provvedere alla copertura, mediante concorso pubblico, del posto di direttore della Stazione stessa;

Sentito il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste espresso nella riunione del 13 aprile 1957;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario della carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica di cui al quadro 15 annesso al testo unico citato nelle premesse.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Il vincitore del concorso sarà preposto alla direzione della Stazione sperimentale di olivicoltura ed oleificio di Pescara e potrà essere promosso ordinario al termine del terzo anno solare di effettivo ed ininterrotto servizio, in base a giudizio sulla sua operosità scientifica, reso da una Commissione composta nel modo stabilito dall'art. 306 secondo comma, del precitato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) avere sempre tenuto buona condotta ed essere fisicamente idonei all'impiego;

c) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

d) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per motivi indicati nell'art. 127, lettera *D*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 4.

Coloro che intendono partecipare al concorso devono far pervenire a questo Ministero - Direzione generale del personale - Divisione VI, la domanda su carta da bollo da L. 200 entro il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

3) il luogo e la data di nascita;

4) di essere cittadini italiani o titolo di equiparazione;

5) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica Amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Le firme del notaio o del segretario non sono soggette a legalizzazione.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati:

1) esposizione, in carta semplice, in sei copie, dell'operosità scientifica ed eventualmente didattica del candidato;

2) elenco in carta semplice, in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che si presentano per il concorso;

3) i titoli (compreso quello di studio) e le pubblicazioni.

Le pubblicazioni, da presentare in sei esemplari, opportunamente sfogliate, possono essere inviate separatamente dalla domanda allegandovi l'elenco di esse in sei copie ed indicando sui pacchi che le contengono il cognome e il nome del candidato e il concorso a cui si riferiscono.

Non si accettano che lavori pubblicati.

Fra i titoli saranno tenuti in particolare conto quelli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione agli studi e alle ricerche nei campi particolari dei quali si occupa la suddetta Stazione sperimentale.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande e i titoli oltre il termine stabilito dal presente art. 4, anche se le domande o i titoli siano stati presentati in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari, nè saranno accettate, dopo il medesimo termine, pubblicazioni o parte di esse.

I soli documenti attestanti i titoli preferenziali, di cui alle lettere che seguono, potranno essere inviati separatamente dalla domanda, ma non oltre, comunque, il trentesimo giorno dalla data della lettera con la quale verrà fatto loro apposito invito:

a) *i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati ed invalidi* militari e civili per fatti di guerra e categorie assimilate, quale che sia la categoria di pensione di cui godono: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, oppure il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati ed invalidi per servizio: il mod. 69-*ter* di cui al decreto ministeriale 23 marzo 1948, rilasciato dalla Amministrazione centrale al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare, oltre alla categoria di pensione cui gli invalidi sono ascritti, anche la voce dell'invalidità da cui sono stati colpiti, quando non si tratti di pensione delle prime otto categorie;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa, munita di bollo da L. 100, rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotografica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra, la dichiarazione integrativa, dovrà essere in data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito cer-

tificato in carta bollata da L. 100 rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: una attestazione in bollo da L. 100 del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del Prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato rilasciato a suo tempo dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: un certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio: un certificato in bollo da L. 100 del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatti di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: un certificato in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale al merito di guerra: l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate, le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatti di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: un certificato in carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco di residenza;

n) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quelli che hanno prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato: un certificato in tal senso rilasciato su carta bollata da L. 100 dall'Amministrazione di dipendenza;

o) i coniugati, nonchè i vedovi con prole: lo stato di famiglia in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Non è consentito di far riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati presentati al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Art. 5.

Il vincitore del concorso dovrà far pervenire al Ministero entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data della lettera con la quale gli verrà fatto apposito invito, i sottoelencati documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 100 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare;

2) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine e di residenza dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 200, da rilasciarsi dal segretario della Procura del tribunale;

5) certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che lo aspirante abbia qualche imperfezione fisica, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà, eventualmente, sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia. I candidati mutilati o invalidi di guerra o assimilati — in qualunque categoria rientri l'invalidità — produrranno il certificato medico di cui alle disposizioni degli articoli 14, n. 3 e 15 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, rilasciato esclusivamente dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato. In esso sarà contenuta l'indicazione della natura e del grado di invalidità e l'esatta descrizione delle condizioni dell'invalido risultanti dall'esame obbiettivo, nonchè la dichiarazione che l'invalidità non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla sicurezza dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo all'impiego cui aspira;

6) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) con marche da bollo da L. 200 sul primo foglio e da L. 100 sugli intercalari, ovvero foglio di congedo illimitato.

Per i candidati che non hanno prestato servizio militare: certificato di esito di leva su carta da bollo da L. 100.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentata oltre la predetta copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di operazioni e per il tempo trascorso in prigionia.

Art. 6.

Il concorso sarà giudicato in base ai titoli e ai documenti presentati da ciascun candidato da una Commissione nominata ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

A parità di merito saranno osservate le norme contenute nell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, circa la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 maggio 1960

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1960
Registro n. 8 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 71.

(5187)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a centotrentasette posti di ingegnere in prova del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1960 registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1960, registro n. 13, foglio n. 340, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a centotrentasette posti di ingegnere in prova del Genio civile;

Considerato che il prof. Antonio Benini, nominato tra gli altri membro della Commissione esaminatrice suddetta, non può ulteriormente prendere parte ai lavori della Commissione medesima per motivi di salute;

Che, pertanto, il prof. Benini deve essere sostituito con il prof. Gentiloni Silvery Domenico incaricato di scienza delle costruzioni presso l'Università di Roma;

Decreta:

Il prof. Gentiloni Silvery Domenico incaricato di scienza delle costruzioni presso l'Università di Roma è nominato membro della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a centotrentasette posti di ingegnere in prova del Genio civile, costituita con decreto ministeriale 18 febbraio 1960, citato nelle premesse, in sostituzione del prof. Antonio Benini.

Roma, addì 21 maggio 1960

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1960
Registro n. 43, *foglio n.* 86

(5220)

MINISTERO DELLA SANITA'

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a ventidue posti di consigliere di 1ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo successivo (registro n. 2 Sanità, foglio n. 83), relativo alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a ventidue posti di consigliere di 1ª classe in prova, nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 72 del 24 marzo 1960;

Vista la comunicazione, in data 8 marzo 1960, con la quale il prof. Virga Pietro, chiamato a far parte della Commissione suddetta, ha fatto presente di essere impossibilitato, per impegni professionali, a partecipare ai lavori della Commissione stessa;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 stesso mese (registro n. 3 Sanità, foglio n. 62), con cui, in sostituzione del prof. Virga Pietro veniva chiamato a far parte della Commissione giudicatrice il professore Rubino Domenico;

Vista la comunicazione, in data 29 giugno 1960, con la quale il prof. Rubino Domenico ha fatto presente di essere impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione per ragioni di salute;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il prof. D'Avanzo Walter, docente universitario presso la Università di Roma, è chiamato a far parte della Commissione giudicatrice indicata in premessa, in sostituzione del prof. Rubino Domenico.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nei modi di legge.

Roma, addì 5 luglio 1960

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *luglio* 1960
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 79. — BROVEDAN

(5359)

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a quattordici posti di consigliere di 2ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile successivo (registro n. 3 Sanità, foglio n. 60), relativo alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a quattordici posti di consigliere di 2ª classe in prova, nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 107 del 3 maggio 1960;

Vista la comunicazione in data 1º luglio 1960, con la quale il prof. Domenico Rubino, chiamato a far parte della Commissione predetta, ha fatto presente di essere impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione stessa per ragioni di salute;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il prof. D'Avanzo Walter, docente universitario presso la Università di Roma, è chiamato a far parte della Commissione giudicatrice indicata in premessa, in sostituzione del prof. Rubino Domenico.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nei modi di legge.

Roma, addì 11 luglio 1960

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *luglio* 1960
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 81. — BROVEDAN

(5357)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione dei nominativi dei vincitori dei concorsi per titoli a cattedre di composizione nei Conservatori di musica di Stato.

Nel Bollettino ufficiale di questo Ministero, parte 2ª, n. 29 del 21 luglio 1960, sono stati pubblicati i nominativi dei vincitori del concorso per titoli a n. 3 cattedre di armonia, contrappunto, fuga e composizione, e a n. 3 cattedre di contrappunto, fuga e composizione nei Conservatori di musica di Stato, concorsi indetti con decreto ministeriale 15 marzo 1956.

(5360)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4331 in data 12 aprile 1960, col quale veniva approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1958;

Visto il proprio decreto n. 4331/1 in data 12 aprile 1960, col quale venivano dichiarati i vincitori dei posti di cui sopra;

Considerato che per effetto di rinuncia da parte del dottore Girotti Camillo si è reso disponibile il posto della condotta medica di Nerviano;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicato dal concorrente dott. Rossi Renato, il quale, regolarmente interpellato ai sensi di legge, ha dichiarato di accettare la nomina per la sede predetta;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 2 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Rossi Renato è dichiarato vincitore del concorso sopraindicato ed assegnato alla condotta medica di Nerviano

Il sindaco del comune di Nerviano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 27 luglio 1960

(5084) p. *Il medico provinciale*: BELLINO

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 932, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 4 giugno 1960, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per condotte mediche vacanti al 30 novembre 1957;

Visti i propri decreti n. 980, n. 1452, n. 1698 e n. 1788 con i quali sono stati dichiarati i vincitori delle condotte di cui sopra;

Considerato che i vincitori delle condotte mediche di Casalcermelli, Conzano, Ponzone (Cimaferle, Toleto, Piancastagna), hanno rinunziato alle condotte loro assegnate;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione delle sedi stesse ai candidati che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Dezza dott. Pietro: Casalcermelli;
2) Indalezio dott. Francesco: Conzano;
3) Raimondi dott. Dionisio: Ponzone (Cimaferle, Toleto, Piancastagna).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 25 luglio 1960

Il medico provinciale: SIRCANA

(5042)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BELLUNO

Nomina dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Belluno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 0534 del 16 febbraio 1959, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei seguenti posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Belluno al 30 novembre 1958: Consorzio di vigilanza igienica con sede in Pieve di Cadore, Consorzio di vigilanza igienica con sede in Cencenighe;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso;
Visto il proprio precedente decreto di pari numero in data 12 luglio 1960, con il quale è stata approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso, dichiarati idonei dalla Commissione giudicatrice;
Vista la comunicazione in data 20 luglio 1960, con la quale il dott. Giuseppe Signorello, primo classificato nella graduatoria anzidetta, dichiara formalmente di rinunciare a tutti gli effetti di legge all'assegnazione dei posti messi a concorso;
Visti gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 23, 24 e 25 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Vista la circolare del Ministero della sanità in data 30 novembre 1959, n. 100.1.884;

Decreta:

Il dott. Luciano Losego, nato a Padova il 5 luglio 1927, è nominato ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica con sede in Cencenighe, in via di esperimento per un biennio.
Il dott. Gian Livio De Martini, nato a Venezia il 3 giugno 1925, è nominato ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza con sede in Pieve di Cadore, in via di esperimento per un biennio.
I suddetti sanitari dovranno assumere servizio entro quindici giorni dalla data di notifica del presente decreto che verrà eseguita a cura dei Consorzi interessati.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Belluno e, per otto giorni consecutivi, agli albi di quest'Ufficio, della Prefettura e delle sedi dei Consorzi interessati.

Belluno, addì 26 luglio 1960

Il medico provinciale: MAGRI'

(5048)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ENNA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Enna al 30 novembre 1957.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 877 del 25 marzo 1960 e n. 878 del 25 marzo 1960, con i quali si è approvata la graduatoria delle candidate idonee e si sono dichiarate le vincitrici del pubblico concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1957;
Considerato che le ostetriche D'Amico Concetta e Villari Carmela hanno volontariamente rinunziato alla condotta di Assoro;
Vista la nota del sindaco n. 1803 del 1° luglio 1960;
Visti gli articoli 56 e 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sul concorso a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

La sig.ra Rubulotta Francesca è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Assoro.
Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e del Comune interessato.

Enna, addì 26 luglio 1960

Il medico provinciale: GRASSI

(5046)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESCARA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del Prefetto di Pescara n. 26401 del 30 novembre 1957, con cui venne bandito il concorso pubblico per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara al 30 novembre 1957;
Visto il proprio decreto n. 4813, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei;
Visto il proprio decreto n. 6138, con il quale veniva dichiarato vincitore della condotta medica di Salle il dott. Polce Gastone;
Considerato che tale condotta medica si è resa vacante per rinunzia del titolare;
Tenuto conto che il dott. Bendini Nazzareno ha chiesto di essere assegnato alla sede di Salle;
Visti gli articoli 23 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

Il dott. Bendini Nazzareno è dichiarato vincitore della condotta medica di Salle.
Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio del Comune interessato.

Pescara, addì 23 luglio 1960

Il medico provinciale: FRANCO

(5044)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.